



Comune di MONTECATINI VAL DI CECINA

**RELAZIONE
SULLA CERTIFICAZIONE COVID-19
PER L'ANNO 2021**

RELAZIONE SULLA CERTIFICAZIONE COVID-19 AL 31/12/2021

PRIMA PARTE	4
GLI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 E LA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO PER L'ANNO 2021	4
<i>Il quadro generale delle risorse anno 2021</i>	<i>4</i>
<i>Il Fondo Enti locali (cosiddetto Fondone)</i>	<i>6</i>
<i>Utilizzo anche nel 2022 delle risorse assegnate negli anni 2020 e 2021 e confluite nel risultato di amministrazione (faq 43 del Pareggio).....</i>	<i>7</i>
<i>La certificazione 2021: modalità, termini e sanzioni.....</i>	<i>8</i>
<i>I vincoli da riportare nel prospetto allegato A/2 al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021</i>	<i>10</i>
SECONDA PARTE.....	12
LE RISULTANZE EFFETTIVE DELLA CERTIFICAZIONE COVID-19 PER L'ANNO 2021.....	12
<i>Il saldo certificato riferito all'anno 2021</i>	<i>12</i>
<i>La lettura del saldo certificato e il confronto con il fondo funzioni</i>	<i>12</i>
<i>La Tari 2020.....</i>	<i>14</i>
<i>I vincoli dei fondi per l'emergenza (allegato A/2 al risultato di amministrazione).....</i>	<i>14</i>
<i>L'analisi dei vincoli da trasferimenti all'interno della certificazione Covid-19</i>	<i>15</i>

Prima parte

GLI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 E LA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO PER L'ANNO 2021

Il quadro generale delle risorse anno 2021

Nel corso dell'anno 2021, nell'ambito degli interventi per l'emergenza, sono state assegnate agli enti locali, a copertura di maggiori spese correnti, risorse, equivalenti a 2.275 milioni di euro, come **ristori di spesa**. Nel dettaglio tali contributi sono così articolati in:

- 600 milioni: TARI (articolo 6, DL 73/2021). I comuni destinano tali risorse ad agevolazioni a favore di categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni. Le agevolazioni possono essere incrementate con risorse proprie o risorse residue Tari 2020. L'utilizzo delle risorse 2021 è da inserire nella certificazione¹;

¹ Con la Faq 46 del 4 aprile 2022 la Ragioneria Generale dello Stato ricorda che "l'ente avrebbe dovuto contabilizzare l'entrata Tari al lordo della riduzione derivante dalle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 73 del 2021, e, poi, con un giro contabile, neutralizzare l'entrata registrata al lordo di tali agevolazioni rilevando una spesa di importo corrispondente alle agevolazioni stesse. In sede di compilazione del Modello COVID-19/2021, come meglio precisato al paragrafo B.2 dell'Allegato 1 al DM n. 273932 del 28 ottobre 2021, l'ente avrebbe poi inserito tale maggiore spesa nella colonna (e) della Sezione 2 del Modello in corrispondenza del codice U.1.04.03.00.000 " Trasferimenti correnti a Imprese". Si ricorda, infatti, che ai fini della certificazione COVID-19 relativa all'esercizio 2021, le risorse di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 73/2021 sono considerate risorse assegnate come ristori specifici di spesa e l'utilizzo dei ristori specifici di spesa trova evidenza nel Modello esclusivamente mediante l'inserimento di maggiori spese.

Tutto ciò premesso - dal momento che il Modello COVID-19/2021 non include nella Sezione 1-Entrate le voci relative alla Tari e che, dunque, non è possibile rilevare la minore entrata Tari 2021 che l'ente ha registrato nel proprio bilancio per effetto della contabilizzazione dell'entrata al netto delle agevolazioni - si ritiene che l'ente debba ugualmente certificare l'utilizzo del ristoro di spesa in parola valorizzando di pari importo, come indicato nel richiamato Decreto n. 273932, la colonna " Maggiori spese 2021 "COVID-19" (e)" in corrispondenza della voce " Trasferimenti correnti a Imprese", pur non avendo effettuato le registrazioni contabili sopra richiamate (entrata al lordo e spesa di importo corrispondente alle agevolazioni attuate).

Qualora, invece, l'ente abbia registrato l'entrata al lordo delle agevolazioni Tari adottate ma abbia contabilizzato nel proprio bilancio le relative maggiori spese ad un codice diverso da quello indicato nel richiamato Decreto, occorre distinguere due circostanze:

se il codice utilizzato in bilancio non è incluso tra le voci di spesa di cui alla Sezione 2 del Modello COVID-19/2021, l'ente deve esclusivamente valorizzare la colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2021 inserendo gli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola in corrispondenza della riga " U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese";

se, invece, il codice di spesa utilizzato in bilancio è incluso tra le voci di cui alla Sezione 2 del Modello COVID-19/2021, l'importo degli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola deve essere detratto dal valore che è presente nella colonna (a) della Sezione 2 del Modello in corrispondenza del codice utilizzato in bilancio ed aggiunto al valore presente nella stessa colonna in corrispondenza della riga " U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese". L'ente deve comunque valorizzare la colonna (e) inserendo gli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola in corrispondenza della medesima riga " U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese".

- 840 milioni: TPL, corse aggiuntive (articolo 1, comma 816, L 178/2020; articolo 51, DL 73/2021; articolo 22-ter, DL 137/2020)
- 500 milioni: Fondo solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (articolo 53, DL 73/2021);
- 170 milioni: Trasporto scolastico (articolo 229, DL 34/2020 e articolo 1, comma 790, L 178/2020);
- 135 milioni: Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori; (articolo 63, DL 73/2021);
- 30 milioni: Aree interne (articolo 243, DL 34/2020).

Per la copertura delle **minori entrate 2021** sono stati assegnati 910,8 milioni di euro per:

- 230,8 milioni: IMU – esenzioni diverse (articolo 1, comma 599, L. 178/2020; articolo 78, comma 3, DL 104/2020; articolo 6-sexies, DL 41/2021);
- 350 milioni: Imposta di soggiorno (articolo 25 del DL 41/2021, come modificato dall'articolo 55 del DL 73/2021);
- 330 milioni: TOSAP-COSAP (articolo 9-ter, comma 6, DL 137/2020, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera c), DL 41/2021).

A queste risorse si aggiunge il **fondo Enti locali** previsto dall'articolo 1, comma 822, L 178/2020 per 1,5 miliardi di euro.

A queste risorse assegnate agli enti nel corso del 2021 si aggiungono quelle che non sono state utilizzate durante il primo anno della pandemia (2020) e che sono confluite nel risultato di amministrazione, sia con riferimento ai ristori di spesa e di entrata sia con riferimento al fondo Enti locali.

Il risultato 2020 può presentare vincoli da trasferimenti per:

- G) Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020);
- H) Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020);
- I) Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020);
- J) Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020);
- K) Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020);

Da ultimo, si ricorda che nel caso in cui gli enti avessero incrementato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 73/2021, le agevolazioni alle utenze non domestiche con risorse proprie e/o risorse residue di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1 aprile 2021 relativo alla certificazione 2020, le agevolazioni incrementative non devono essere dichiarate come maggiori spese COVID-19 nella certificazione 2021.

Si precisa, inoltre, che nel caso di agevolazioni Tari a favore delle utenze domestiche coperte dalle risorse di cui all'articolo 53 del decreto-legge n. 73/2021, l'ente è tenuto a dichiarare le agevolazioni (maggiori spese)

- L) Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020);
- M) Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020);
- N) Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020);
- O) Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020);
- P) Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020).

Il Fondo Enti locali (cosiddetto Fondone)

Nel corso del 2020, a seguito delle esigenze finanziarie generate dall'emergenza da Covid-19, lo Stato ha concorso al finanziamento degli enti locali impiegando le disposizioni della legge n. 243 del 2012, di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Nello specifico l'articolo 11, concernente il "Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali", primo comma, prevede che "... lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge".

Al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, il DL 34/2020 ha previsto l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3). Tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.

Al fine di monitorare l'andamento delle entrate locali, la legge ha previsto, inoltre, l'istituzione di un apposito tavolo tecnico (DM 29 maggio 2020) presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 sull'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun

in corrispondenza della riga " U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie". Nel caso di contabilizzazioni al netto e/o errate codifiche valgono le indicazioni sopra fornite."

ente. Il tavolo tecnico è composto da: due rappresentanti del Ministero dell'economia, due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti dell'ANCI, un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, avvalendosi del supporto tecnico della SOSE.

L'articolo 1, comma 822 della Legge 178/2020 ha operato un incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di 500 milioni di euro, poi portato a 1.500 milioni.

Il comma 823 prevede che "Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa, che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. "

In altri termini, è stato concesso di poter utilizzare nel 2021 le somme ricevute nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze maturate nell'anno. L'impiego di tali risorse è soggetto alle stesse regole vigenti per l'anno 2020.

Il primo riparto di 220 milioni è stato effettuato entro il DM 14 aprile 2021. Con il DM 30 luglio 2021, invece, è stato effettuato il riparto a saldo della restante parte del fondo.

Le risorse del fondo funzioni fondamentali sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, invece, ricevendo le predette risorse per il tramite delle regioni o delle province autonome, sono tenuti a contabilizzare le risorse alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome".

Utilizzo anche nel 2022 delle risorse assegnate negli anni 2020 e 2021 e confluite nel risultato di amministrazione (faq 43 del Pareggio)

L'articolo 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono

essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Possono, quindi, essere impiegate entro il 31.12.2022 le seguenti risorse:

- Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali anni 2020 e 2021: a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni in tal senso: per le finalità cui sono state assegnate.

Tali risorse si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del D.L. n. 4/2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Inoltre, per il termine di utilizzo del " Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017", si rimanda alla FAQ n. 4 pubblicata dall'Agenzia per la coesione territoriale (FAQ-SNAI.pdf agenziacoesione.gov.it).

Le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020, 2021 e 2022, dovessero risultare non utilizzate - a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - saranno trattate in sede di conguaglio finale (art. 106, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022. Per quanto attiene, invece, ai ristori specifici di spesa assegnati sia per l'anno 2020 sia per l'anno 2021, l'eventuale non utilizzo degli stessi entro il termine indicato del 31.12.2022 sarà oggetto di certificazione da trasmettere ai sensi del richiamato comma 3 dell'articolo 13 del D.L. n. 4/2022.

La certificazione 2021: modalità, termini e sanzioni

Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2020, e di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del

decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo il prospetto "CERTIF-COVID-19/2021" e le modalità contenute nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 273932 del 28 ottobre 2021 è stato approvato il modello definitivo della certificazione per l'anno 2021 e le modalità di presentazione della stessa.

Il modello COVID-19/2021 ha la finalità di raccogliere tutte le informazioni relative alle maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese di ciascun ente locale connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle perdite subite e delle maggiori spese. La compilazione di tale modello è propedeutica alla compilazione e trasmissione della certificazione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020 (modello CERTIF-COVID-19/2021).

Gli enti locali che hanno autonomamente determinato di adottare delibere o decreti di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019 e/o delibere o decreti di agevolazioni 2021 specifiche per COVID-19, comunicano, secondo il prospetto "CERTIF-COVID-19/A/2021", le delibere o i decreti adottati, entro il medesimo termine perentorio del 31 maggio 2022 e con le stesse modalità contenute nell'allegato 1 al decreto.

Il comma 828 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, prevede quanto segue: "Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 827 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno 2022, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 822, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. Nel caso in cui la certificazione, di cui al comma 827, sia trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione, di cui al comma 827, entro la data del 31 luglio 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228".

Le certificazioni saranno tenute in conto ai fini della successiva verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito da effettuare entro il 31 ottobre 2023.

I vincoli da riportare nel prospetto allegato A/2 al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021

Per calcolare l'importo effettivo dell'avanzo da vincolare nel risultato di amministrazione 2021 distinguiamo i vincoli da legge da quelli da trasferimenti.

Fra i vincoli dal legge va indicato l'avanzo da fondo funzioni enti locali, da tari, da ristori di entrata non utilizzati e a parte da soggiorno, tenendo conto che:

- sia le assegnazioni complessive del fondo funzioni ricevute nel corso del 2021 sia quelle ricevute nell'anno 2020 e confluite in avanzo, non sono comprese nella certificazione (che si limita a riportare le assegnazioni riferite ai ristori di entrata e ai ristori di spesa);
- l'importo da vincolare, come vincoli da legge, scaturisce dalla differenza fra fondo funzioni enti locali e utilizzi Covid rappresentati nella certificazione Covid-19/ 2021 sia per minori entrate sia per maggiori/minori spese;
- occorre aggiungere, con riferimento ai contratti di servizio continuativo, la quota impegnata e imputata al bilancio gestionale 2022; questo importo è certificato come utilizzo del fondo funzioni ma, poiché non è contabilizzato nel bilancio 2021, va rappresentarlo in aumento nelle quote vincolate da Fondo funzioni del risultato di amministrazione;
- laddove emergesse che i ristori IMU e TOSAP-COSAP fossero assegnati per un importo eccedente la perdita effettivamente registrata, l'eccedenza del ristoro rispetto alla perdita deve essere sommata ad eventuali eccedenze del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, ed esposta tra i "Vincoli da legge";
- è necessario aggiungere l'eventuale importo dell'agevolazione Tari riconosciuta all'ente e non integralmente utilizzata nell'anno 2020²;

² Con la Faq n. 11 del Pareggio di Bilancio RGS si precisa che per la Tari e la Tari-corrispettivo non è richiesto l'inserimento da parte dell'ente di alcun dato all'interno della Sezione 1 del Modello COVID-19.

Tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Al fine di evitare duplicazioni di ristori, si raccomanda, inoltre, di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore spesa Covid-19 per trasferimenti a famiglie/imprese), sia che le stesse siano state utilizzate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio. Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021). Pertanto, l'utilizzo delle richiamate risorse confluite, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato può essere già previsto dall'ente in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione. La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale

- a parte, per l'imposta di soggiorno, va considerato il vincolo previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. 23/2011 calcolato raffrontando le entrate, comprensive dei ristori statali e gli utilizzi³.

Tenendo poi conto degli effetti pluriennali della certificazione covid-19/2020:

- non vanno certificate le spese Covid-19 finanziate con risorse certificate come contratti di servizio continuativo nel 2020;
- non vanno indicate spese Covid-19 finanziate con fondo pluriennale vincolato certificato nel 2020.

I ristori specifici di spesa non utilizzati, invece, incrementano la quota vincolata e devono essere rappresentati, separatamente per ciascuna tipologia di ristoro, tra i "Vincoli da trasferimenti"⁴.

Infine, se l'ente non ha accertato nell'anno 2021 un determinato ristoro, lo stesso non andrà vincolato nell'avanzo 2021, ma sarà accertato fra le entrate di competenza 2022.

si provvederà all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione degli importi, sarà effettuata il 30 giugno 2022. I chiarimenti di cui alla presente FAQ valgono anche, nel caso di province e città metropolitane, per la quota TEFA di cui alla Tabella 2 dell'allegato 3 del D.M. 3 novembre 2020, n. 212342.

³ "I ristori specifici di entrata per la riduzione dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco ex articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentati distintamente e specificamente nei "Vincoli di legge". In questo caso, nel prospetto a2) si procede ad iscrivere nella colonna c) "Entrate vincolate accertate nell'esercizio N" sia la quota accertata dal Comune sia il ristoro da parte dello Stato. Nella colonna d) "Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione" si riporteranno gli impegni di spesa finanziati con i proventi dell'imposta di soggiorno.

Si precisa, in ogni caso, in considerazione del vincolo attribuito ai proventi dell'imposta di soggiorno, che non si dovranno certificare tali minori spese come "Minori spese 2020 "COVID-19" nella certificazione Modello COVID-19. " Cfr. Faq n. 38 pubblicato sul Sito, la Ragioneria Generale dello Stato, sezione Pareggio di Bilancio.

⁴ Faq n. 38 pubblicato sul Sito, la Ragioneria Generale dello Stato, sezione Pareggio di Bilancio.

Seconda parte

LE RISULTANZE EFFETTIVE DELLA CERTIFICAZIONE COVID-19 PER L'ANNO 2021

Il saldo certificato riferito all'anno 2021

La certificazione dell'ente presenta il saldo (in euro) complessivo rappresentato in tabella 1.

Tabella 1. Saldo certificato

	Importo
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	- 11.527
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	-
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	69.256
Saldo complessivo	- 80.783

La lettura del saldo certificato e il confronto con il fondo funzioni

Per comprendere il significato del saldo complessivo si ritiene utile aggiungere una tabella che mostra le componenti di quel saldo, analizzate per tipologia di ristori:

- ristori di entrata
- ristori di spesa
- fondo funzioni enti locali.

Le diverse tipologie di ristori sono rappresentate per colonne.

Le righe della tabella riportano, invece, oltre al saldo:

- i ristori ricevuti, tranne quello relativo al fondo funzioni (che per indicazioni ministeriali non è escluso dalla certificazione);
- l'impiego, da parte dell'ente, delle risorse ricevute;

Il saldo della colonna fondo funzioni enti locali della tabella 2 rappresenta esattamente il fabbisogno connesso alle maggiori spese, al netto dei risparmi e alle minori entrate.

Tabella 2. Prospetto dimostrativo delle componenti del saldo certificato

	TOTALE	DI CUI RISTORI DI ENTRATA	DI CUI RISTORI DI SPESA	DI CUI FONDO FUNZIONI
RISTORI (A)	110.692,53	44.621,54	66.070,99	
UTILIZZI (- B)	- 191.476,00	- 44.621,54	- 51.503,01	- 95.351,45
<i>di cui minori entrate</i>	- 56.149,00	- 44.621,54		- 11.527,46
<i>di cui minori spese</i>	-		-	-
<i>di cui maggiori spese</i>	- 135.327,00		- 51.503,01	- 83.823,99
SALDO ESATTO C (A+B)	- 80.783,47	-	14.567,98	- 95.351,45

Tale valore va confrontato con l'importo di quanto ricevuto dall'ente a titolo di fondo funzioni nel 2021 e dell'importo vincolato nel risultato di amministrazione 2020 (ove il vincolo risulta apposto). Se il valore è negativo vuol dire che l'ente ha utilizzato maggiori risorse di quante ricevute, per cui il vincolo è pari a zero; diversamente vincola la differenza fra i due aggregati.

Da tener presente poi che ai fini della determinazione delle risorse 2021 del Fondo per l'esercizio delle funzioni da vincolare nel risultato di amministrazione dell'ente al 31.12.2021, l'ente deve prendere in considerazione il totale delle risorse del predetto Fondo ad esso assegnate per l'anno 2021 (acconto 2021+saldo 2021) al netto dell'importo di cui al 2° step dell'Allegato C al Decreto 30 Luglio 2021 di riparto del saldo delle risorse incrementali per l'anno 2021 del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, previste dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

Tabella 3. Determinazione della quota del fondo funzioni da vincolare

SALDO CERTIFICAZIONE ARROTONDATO	- 80.783,00
- AVANZO RISTORI SPECIFICI DI SPESA	14.568,00
SALDO CERTIFICAZIONE AL NETTO DEI VINCOLI DA RISTORI DI SPESA	- 95.351,00

+ FONDO FUNZIONI 2021	8.699,91
+ FONDO FUNZIONI 2020 IN AVANZO	86.765,37
TOTALE FONDONE 2021+2020	95.465,28

AVANZO DA FONDONE	114,28
--------------------------	---------------

La Tari 2020

L'ente presenta la situazione relativa alla Tari 2020 esposta nella tabella 4.

Tabella 4. Quota fondo funzioni Tari e impiego

	Importo 2021
QUOTA FF AVANZO 2020 A TITOLO DI TARI (A)	-
- UTILIZZI DELLA QUOTA TARI (-B)	-
SALDO TARI (C=A+B)	-

I vincoli dei fondi per l'emergenza (allegato A/2 al risultato di amministrazione)

L'avanzo da vincolare al 31 dicembre 2021 è quello che risulta nella tabella 5.

Tabella 5. Avanzo da vincolare per fondo funzioni, ristori di entrata e ristori di spesa

Avanzo 2021 da vincolare	Importo
Eccedenza del fondo funzioni fondamentali (competenza 2021+avanzo) e da ristori di entrata non utilizzati nel 2021 (+)	114,28
Contratti di servizio continuativo - Quota 2022(+)	-
Importo Tari (avanzo) non utilizzata nel 2020	-
Ristori DI ENTRATA 2021 assegnati - ma non accertati dall'ente nel 2021 (ma nel 2022)	-
FFF 2021 (avanzo vincolato da legge)	114,28
Avanzo 2021 da ristori di spesa (avanzo vincolato da trasferimenti)-Ristori specifici di spesa non accertati	3.527,98
VINCOLI TOTALI (allegato a2)	3.642,26

L'analisi dei vincoli da trasferimenti all'interno della certificazione Covid-19

I ristori specifici di spesa, non utilizzati, presentano la situazione dei vincoli – ai fini della certificazione Covid-19 - esposta in tabella 6.

I vincoli qui considerati si riferiscono all'ambito della certificazione dei fondi Covid. Per le aree interne, laddove l'ente avesse da apporre dei vincoli, l'importo da indicare nell'allegato A2 deve tener conto anche della ulteriore quota riferita sempre alle aree interne, che non rientra nell'ambito della certificazione Covid.

Tabella 6. I vincoli da trasferimenti

Vincoli sui ristori di spesa:	ENTRATE RISTORI DA CERTIFICAZIONE COVID	IMPEGNI + FPV 2021 DA CERTIFICAZIONE COVID	ECONOMIE DI SPESE 2020 (REGISTRATE NEL 2021)	VINCOLO DA CERTIFICAZIONE COVID
Anno 2020 - Solidarietà alimentare	-	-	-	-
Anno 2020 - Solidarietà alimentare bis	-	-	-	-
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione	-	-	-	-
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario vigili	-	-	-	-
Anno 2020 - Fondo comuni province Bergamo, Brescia,	-	-	-	-
Anno 2020 - Fondo comuni particolarmente danneggiati art 112-bis	-	-	-	-
Anno 2020 - Centri estivi	3.578,77	3.578,77	-	-
2020 - Buono viaggio	-	-	-	-
Anno 2020 - Fondo aree interne	-	-	-	-
Anno 2020 - Risorse per i comuni siciliani	-	-	-	-
Anno 2021 - Fondo aree interne	11.040,00	-	-	11.040,00
Anno 2021 - Fondo solidarietà alimentare	14.006,28	14.006,28	-	-
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari	33.917,96	33.917,96	-	-
Anno 2021 - Centri estivi	3.527,98	-	-	3.527,98
Anno 2021 - Fondo per l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico dopo misure di contenimento	-	-	-	-
Anno 2021 - Fondo Comuni per ristorare le imprese di trasporto scolastico delle perdite di fatturato Pandemia	-	-	-	-

Vincoli sui ristori di spesa:	ENTRATE RISTORI DA CERTIFICAZIONE COVID	IMPEGNI + FPV 2021 DA CERTIFICAZIONE COVID	ECONOMIE DI SPESE 2020 (REGISTRATE NEL 2021)	VINCOLO DA CERTIFICAZIONE COVID
Anno 2021 - Fin.to servizi aggiuntivi Trasporto pubblico Locale	-	-	-	-
TOTALE	66.070,99	51.503,01	-	14.567,98

L'importo da vincolare nell'allegato a2 fra i vincoli da trasferimenti è 3527,98 €.